

**XVI LEGISLATURA****POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2010

**135<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente***BOLDI***Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.**La seduta inizia alle ore 14,15.***IN SEDE REFERENTE****(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010****(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 dicembre 2010.

La presidente **BOLDI** (*LNP*) comunica di aver presentato, nella sua veste di relatrice, il subemendamento 11.0.1/2 e che il Governo, dal suo canto, ha trasmesso tre nuove proposte emendative: 11.0.9 (testo 2), che sarà illustrato nell'odierna seduta dal rappresentante dello stesso Governo, 11.0.11 e 11.0.12.

In proposito, dichiara l'inammissibilità di quest'ultimo emendamento, sulla base, peraltro, dei criteri, già precedentemente enunciati, che sottendono alla consueta declaratoria di ammissibilità delle proposte emendative al disegno di legge comunitaria.

Interviene, quindi, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri SCOTTI, il quale tiene ad informare i membri della Commissione che l'Esecutivo è stato indotto a ritirare l'emendamento 11.0.9 e, conseguentemente, a formulare una nuova versione dello stesso, con l'esclusivo intento di adempiere ad un atto dovuto, ossia il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva 2009/43/CE.

Afferma, inoltre, che, con la riformulazione del suddetto emendamento, non si intende apportare alcun tipo di mutamento ordinamentale, restando stabilito che, in nessun modo, verranno toccati i principi fondamentali della legge n. 185 del 1990, limitandosi solamente all'espletamento degli impegni connessi all'organizzazione funzionale necessaria per l'attuazione della direttiva in parola.

La senatrice **MARINARO** (*PD*) ringrazia il rappresentante del Governo per avere preso in considerazione, in modo serio e celere, le argomentazioni sostenute dal proprio Gruppo in merito all'opportunità di trasporre la delicata materia contenuta nella direttiva 2009/43/CE prevedendo un coinvolgimento effettivo del Parlamento, nelle sue diverse ed appropriate sedi.

Il senatore **DI GIOVAN PAOLO** (*PD*), nell'apprezzando vivamente la sensibilità dimostrata dalla Presidente e dal sottosegretario nel pervenire ad una mediazione accettabile per la maggioranza e per la minoranza, accoglie con favore la circostanza che, nel testo riformulato dell'emendamento, la futura modifica della legislazione nazionale dovrà essere ricondotta esclusivamente all'attuazione delle disposizioni contenute nella citata direttiva.

Nel preannunciare proposte di integrazione e miglioramento del suddetto testo 2, ad opera del proprio Gruppo, chiede che, nella predisposizione dei decreti legislativi di trasposizione, vengano mantenuti i "principi cardine" presenti nella legge del 1990, che costituisce una normativa "faro" e di riferimento anche per gli altri *partners* comunitari.

Chiede, infine, che venga mantenuta la centralità del "Comitato esportazioni ed importazioni", attualmente incardinato presso il Ministero degli affari esteri, soprattutto nella sua funzione di "interfaccia" con l'Unione europea.

Il senatore **DEL VECCHIO** (PD) si associa al giudizio testé espresso dai colleghi intervenuti e ringrazia il sottosegretario Scotti per aver raccolto, in modo esemplare, l'opportuna segnalazione enucleata dal Gruppo PD, che, tra l'altro, consentirà di introdurre nella legislazione interna una direttiva di vitale importanza senza incappare in possibili procedimenti di infrazione istruiti a danno dell'Italia da parte delle Istituzioni comunitarie.

Secondo il senatore **SANTINI** (PdL) l'iniziativa promossa dal Governo, nella persona del sottosegretario Scotti, volge proficuamente a disinnescare un *casus belli*, che, ove non rimosso, rischierebbe di allungare indefinitivamente i tempi di approvazione del disegno di legge comunitaria 2010.

Il sottosegretario SCOTTI, in sede di replica, ringrazia la Presidente ed i commissari per l'occasione che è stata data al Governo di pervenire ad una riflessione condivisa in merito al recepimento della direttiva in argomento e rassicura, inoltre, il senatore Di Giovan Paolo circa l'intangibilità delle funzioni del Comitato da lui citato.

Segue un breve intervento della senatrice **MARINARO** (PD) , la quale auspica, comunque, che le Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> vengano, nelle forme da individuare, in qualche modo coinvolte nella trattazione del nuovo emendamento, cui replica la **PRESIDENTE** per precisare che, ai sensi del Regolamento del Senato e della consolidata prassi in materia, questo tipo di coinvolgimento appare difficilmente realizzabile.

La Presidente, quindi, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 11.0.9 (testo 2) per le ore 18 di martedì 11 gennaio 2011.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2322

Art. 11

### 11.0.1/2

IL RELATORE

*All'emendamento 11.0.1, sopprimere le seguenti parole: «e nelle confezioni».*

### 11.0.9 (testo 2)

Il Governo

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

#### **«Art . 11-bis.**

(Delega per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE, nel rispetto dei principi contenuti nella stessa nonché nelle Posizioni comuni 2003/468/PESC e 2008/944/PESC.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, prevedendo, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa.

3. Con uno o più regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, con le modalità e le scadenze temporali ivi previste.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni, ivi comprese le autorizzazioni, ed i controlli previsti dal presente articolo.

5. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni connessi alle attività di certificazione di cui alla direttiva 2009/43/CE sono disciplinati secondo principi di semplificazione, non potendo, comunque, superare la durata massima di trenta giorni.»

*Consequentemente, all'articolo 1, Allegato B, dopo la direttiva 2009/38/CE, inserire la seguente:*

«2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa.»

### 11.0.11

Il Governo

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

#### **«Art . 11-bis.**

(Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08)

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dell'articolo 15, lettere a) e b)," sono aggiunte le seguenti: "e dell'articolo 26, comma 8,";

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "apparecchi di pesca usati", sono aggiunte le seguenti: "ovvero detenuti".»

## 11.0.12

Il Governo

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

### «Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva")

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (*Designazione dell'origine*)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare in etichetta o nei documenti commerciali degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da *millesecento* euro a *novemilacinquecento* euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», in difformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da *millesecento* euro a *novemilacinquecento* euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che può indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli «olio d'oliva-composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva», in difformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da *millesecento* euro a *novemilacinquecento* euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che evoca una qualunque origine geografica.

4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da *cento* euro a *seicento* euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendone obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da *mille* euro a *seimila* euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi compresa l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da *duecento* a *milleduecento* euro."

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (*Identificazione delle partite*)

1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da *cinquecento* euro a *tremila* euro."

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (*Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi*)

1. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da *cinquanta* euro a *trecento* euro, se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.

2. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da *cinquemila* euro a *trentamila* euro, se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trenta mila litri.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati, il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione."

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola *"inflazione"* è sostituita con la parola *"infrazione"* e le parole *"si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie"* sono sostituite dalle parole *"le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate"*.

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente: "1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo.»